



# LAVORO Euroconference

**Edizione di lunedì 3 febbraio 2025**

## **NEWS DEL GIORNO**

**Lavoro domestico: contribuzione anno 2025**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Gestione separata: fissate le aliquote contributive per il 2025**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Decontribuzione Sud PMI: indicazioni Inps**

di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

**Apprendistato: limitazione dello ius variandi e libera re cedibilità in caso di inidoneità alla mansione**

di Redazione

## **SPECIALI DELLA SETTIMANA**

**Inail: l'autoliquidazione tra sconti e imponibili**

di Fabrizio Vazio



NEWS DEL GIORNO

---

## ***Lavoro domestico: contribuzione anno 2025***

di Redazione

L'Inps, con [circolare n. 29 del 30 gennaio 2025](#), ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Corso per dipendenti

# Busta paga e gestione del lavoro domestico: novità 2025

Scopri di più

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Gestione separata: fissate le aliquote contributive per il 2025***di **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 27 del 30 gennaio 2025](#), ha reso noti le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2025 dagli iscritti alla Gestione separata.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da:

- parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
- liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

L'Istituto, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Alla pagina [I numeri del lavoro](#) sono disponibili i valori aggiornati.



**Corso per dipendenti**

**Certificazione CU**

Scopri di più

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Decontribuzione Sud PMI: indicazioni Inps***di **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 32 del 30 gennaio 2025](#), ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate introdotta dall'articolo 1, commi 406-412, L. 207/2024, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (c.d. decontribuzione Sud PMI), consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un'intensità decrescente in base all'annualità di riferimento. La suddetta agevolazione spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfr agli aiuti *de minimis*.

 **LavoroPratico**  
**La piattaforma editoriale integrata con l'AI**  
**per lo Studio del Consulente del Lavoro**  
**scopri di più >**

## ***Apprendistato: limitazione dello ius variandi e libera recedibilità in caso di inidoneità alla mansione***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 novembre 2024, n. 30657, ha stabilito che è vietato al datore di lavoro adibire l'apprendista ad altre mansioni diverse da quelle oggetto del contratto (e finalizzate all'acquisizione delle specifiche competenze professionali), con chiara limitazione dello *ius variandi* (articolo 2103, cod. civ.) tipico del potere organizzativo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato; con la conseguenza che in caso di inidoneità, fisica o psichica, allo svolgimento della mansione (afferente alla qualifica professionale da conseguire alla fine del periodo di apprendistato) tale da impedire, al datore di lavoro, di impartire la formazione e, all'apprendista, di riceverla viene meno l'oggetto del contratto: pertanto, il datore di lavoro è legittimato a recedere senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore (mansioni ulteriori e diverse il cui disimpegno è vietato *ex lege*).

Master di specializzazione

**Diritto del lavoro**

Scopri di più

**SPECIALI DELLA SETTIMANA**

---

***Inail: l'autoliquidazione tra sconti e imponibili***di **Fabrizio Vazio**

Denunciare i salari è spesso più complicato di ciò che sembra, soprattutto perché le regole Inail sono sovente particolari. In teoria, per i lavoratori dipendenti vige la regola dell'imponibile effettivo, ma di fatto non sempre è così: molti soggetti autonomi sono assicurati e molti altri no e spesso non è chiaro quali siano. Talora ci sono differenze rilevanti con l'Inps che complicano il lavoro dei professionisti e anche per i parasubordinati non è sempre agevole individuare l'imponibile da denunciare. Vediamo di riassumere le regole per i soggetti più importanti con l'indicazione circa gli imponibili corretti.

**Premessa**

Si avvicina l'autoliquidazione Inail e occorre verificare sconti, imponibili e soggetti assicurabili.

Il compito dei professionisti non è semplice, perché le regole variano ogni anno: non si tratta solo di variazioni sull'entità degli sconti, ma i mutamenti riguardano spesso anche i soggetti assicurabili, alla luce di modifiche legislative o anche solo nelle indicazioni di prassi.

Ci soffermeremo oggi sulle "informazioni di servizio" dell'autoliquidazione, ovvero sulle riduzioni di premio e sugli imponibili riguardanti i soggetti più frequenti, che rappresentano il 99% dei salari da denunciare all'Inail.

Partiamo dall'inizio ovvero da qualcosa che quasi non c'è più: gli sconti.

**Gli sconti**

È noto che la pletora di sconti Inail fino al 31 dicembre 2018 era motivata dal fatto che non era stata ancora avviata la revisione tariffaria.

Dal 1° gennaio 2019, con l'approvazione del D.L. 27 febbraio 2019, le nuove tariffe sono in vigore e sconti anche importanti (si pensi a quello edile) non esistono più.

Nonostante ciò, ogni anno l'Inail fa uscire la nota con le riduzioni residue e il 24 dicembre 2024 sono state pubblicate le istruzioni operative.

Sono ancora in vigore i seguenti sconti, divisi tra Posizioni assicurative territoriali (PAT) e Posizioni assicurative navigazione (PAN):

- PAT:
  - riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
  - incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
  - riduzione per le imprese artigiane;
  - riduzione per Campione d'Italia;
  - riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
  - riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
  - incentivi per assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012;
- PAN:
  - sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
  - sgravio per il Registro internazionale.

Per le modalità di fruizione e l'entità degli sconti è sufficiente far riferimento alla nota già citata nonché alle istruzioni dell'autoliquidazione reperibili sul sito dell'Istituto.

Va, tuttavia, ricordato, con riguardo allo sconto artigiani (che è l'ultima riduzione di reale impatto per gran parte delle aziende assicurate), che sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2022/2023 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, inviata entro il 29 febbraio 2024.

La riduzione si applica alla regolazione 2024 nella misura del 4,81%. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "*Regolazione anno 2024 Agevolazioni*" con il codice 127.

Sarà importante ricordarsi di presentare la domanda di ammissione al beneficio per l'anno prossimo: occorre, pertanto, barrare la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2024.

#### **Le 4 rate**

Il pagamento del premio, come sempre, può essere effettuato interamente alla scadenza del 17 febbraio 2025 o suddiviso in 4 rate.

Ecco la tabella con la data dei pagamenti e i coefficienti per calcolare gli interessi:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2025	17 febbraio 2025	0
2°	16 maggio 2025	16 maggio 2025	0,00822137
3°	16 agosto 2025	20 agosto 2025	0,01681644
4°	16 novembre 2025	17 novembre 2025	0,02541151

È banale dirlo, ma è necessario non tardare nei pagamenti o, peggio, non saltarne nessuno, poiché ormai l'Istituto è velocissimo a elaborare le richieste per le aziende inadempienti, che ovviamente perdono la regolarità contributiva.

A titolo di esempio, va segnalato che l'Inail sta per inviare i preavvisi agli intermediari per i debiti insoluti con scadenza secondo semestre 2024.

Entro il 16 febbraio, è possibile inviare anche la riduzione di presunto ovvero, detto più tecnicamente, la *“Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte”* attraverso gli appositi servizi disponibili sia per le PAT sia per le PAN.

Come sempre, è importante ponderare bene l'eventuale comunicazione di riduzione, poiché si tratta di uno strumento importante da utilizzare nei casi previsti e non per ridurre l'impatto della rata se non ne ricorrono le condizioni<sup>[1]</sup>.

## Soggetti e imponibili

Andando ora alla denuncia degli imponibili, si analizzano i casi riferiti a tutti i più importanti soggetti assicurati, suddivisi per tipologie.

### Dipendenti

Per i lavoratori dipendenti vale normalmente l'imponibile effettivo: a tale proposito va ricordato che la circolare Inail n. 12/2024, dedicata alle retribuzioni Inail 2024, precisa che la retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo. Tuttavia, ove essa risulti inferiore al minimale di retribuzione giornaliera, pari per l'anno 2024 a 56,87 euro, dev'essere adeguata a tale minimale, poiché le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questo limite.



La regola del salario effettivo per i lavoratori dipendenti ha, tuttavia, delle eccezioni.

Citiamo le più importanti, fermo restando, lo si ripete, il richiamo alla circolare n. 12/2024, che illustra le retribuzioni imponibili nonché alla guida dell'autoliquidazione.

*In primis*, un'eccezione vi è per i lavoratori *part-time*, per i quali, come noto, il calcolo dell'imponibile a fini Inail è differente rispetto a quello Inps[2].

Altra eccezione rispetto al criterio della retribuzione effettiva è quella riferita ai dirigenti, per i quali la base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.

Infine, per i lavoratori dipendenti sportivi è previsto che la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29, D.P.R. 1124/1965, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita (per i quali si veda più avanti). Tale disposizione va ricordata con particolare riguardo, ad esempio, ai calciatori professionisti, per i quali, evidentemente, la retribuzione effettiva dev'essere verosimilmente ridotta.

### Parasubordinati

Con riferimento ai parasubordinati, è noto che essi versano sulla base del compenso effettivo, ma solo ove esso sia ricompreso tra il minimale e il massimale di rendita.

È necessario, pertanto, adeguare al minimale eventuali compensi più bassi e ridurre al massimale ove quanto percepito sia più elevato.

Le circolari Inail di riferimento sono la n. 47/2023 e la n. 23/2024, cui si fa rinvio per ogni approfondimento.

Le retribuzioni sono:

#### **Minimale**

Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024

Dal 1° luglio 2024

EDIZIONE 2024/2025

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>

